

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I: VITA ASSOCIATIVA

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore") l'associazione di promozione sociale denominata "Gruppo Giovani Sangiorgello APS" (d'ora in avanti denominata anche "Associazione") con durata illimitata.

Articolo 2 - Sede Legale e durata

L'associazione ha durata illimitata.

Opera nell'ambito locale delle parrocchie di Gello, San Giorgio all'Ombrone e Arcigliano a Pistoia.

Essa ha sede attualmente in via di Gello 16, in Pistoia.

Articolo 3 - Finalità dell'Associazione

L'associazione "GRUPPO GIOVANI SANGIORGELLO A.P.S." è una Associazione di Promozione Sociale, costituita, sin d'ora, come E.T.S. (Ente del Terzo Settore) ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

Opera, senza scopo di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni.

L'Associazione opera mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, l'Associazione:

-) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente, fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;
- ..) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
- %) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita con riferimento costante al Vangelo;
- <) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o

connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa.

Articolo 4 - Attività istituzionali – attività di interesse generale

4.1 L'Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento alla lett. i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; e con riferimento alla lettera L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

4.2 In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività, tutte volte a perseguire e a rispettare le finalità elencate nell'articolo 3 del presente Statuto:

- a) Campi estivi per ragazzi;
- b) Incontri di formazione ed informazione con altre realtà associative;
- c) Attività di raccolta fondi o di beneficenza
- d) Animazione di feste, parrocchiali e non;
- e) Attività editoriali (giornalini, video, etc);
- f) Attività teatrali (recite, ambientazioni, etc.).
- g) La promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo.

4.3 Attività diverse da quelle indicate ai punti precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117 del 2017) potranno essere esercitate. Lo svolgimento delle attività e delle iniziative è attuato in proprio dall'associazione con il contributo effettivo dei soci e dei loro familiari, grazie anche all'apporto di volontari, educatori e professionisti e/o con altre associazioni, enti, gruppi (anche informali, individui), istituzioni, anche attraverso forme di partenariato, gemellaggio, visite esperienziali, incontri formativi.

4.4 L'Associazione, conformemente a quanto statuito dall'art. 7 Codice del Terzo settore, può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

CAPO II: I SOCI

Articolo 5 - Criteri di ammissione

5.1 Il "Gruppo Giovani Sangiorgello A.P.S." è un'associazione aperta in numero illimitato a chiunque voglia entrare a far parte della realtà che l'associazione si impegna a vivere e a migliorare. In ogni caso, il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Resta inteso che l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Potranno associarsi anche soggetti con età inferiore ai 18 anni. Tuttavia, tali soci non godranno del diritto di voto sino al compimento della maggiore età.

5.3 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e con le loro conoscenze.

5.4 Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda, a mezzo di apposito modulo, che sarà varato e approvato dal Consiglio Direttivo.

5.5 La domanda scritta di cui al punto precedente dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.6 Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di diniego della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 6 - Tipologie di Soci

6.1 L'Associazione prevede l'esistenza di 4 diverse tipologie di Soci:

1. Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e coloro che, successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro opera nell'ambiente associativo.

Hanno diritto di voto presso le Assemblee dei Soci e devono pagare la quota associativa annuale.

Oltre a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, essi *godono di potere di veto in ordine alle deliberazioni assembleari di modifica degli atti associativi*. Essi sono gli unici a godere della prerogativa di modificare i testi ufficiali dell'Associazione: Statuto, P.E. e R.C.E.

2. Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono al “Gruppo Giovani Sangiorgello A.P.S.” prestando una partecipazione gratuita e volontaria alle attività associative. Inoltre, essi partecipano e votano regolarmente all’assemblea dei Soci secondo le regole previste dal capo III dello Statuto. Devono versare, nei modi e nei tempi dettati dallo Statuto, la quota associativa annuale.

3. Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche, giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per aver sostenuto gli scopi e la valorizzazione dell’Associazione. Essi possono partecipare all’Assemblea dei Soci, ma senza diritto di voto. Sono esonerati dal versamento della quota annuale di iscrizione.

4. Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante donazioni in denaro o in natura. Si differenziano dai Soci Ordinari in quanto partecipano solo occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dal “Gruppo Giovani Sangiorgello - A.P.S.”. Essi possono partecipare alle Assemblee dei Soci, ma senza diritto di voto.

6.2 Le prime due categorie di Soci, ossia quelli Fondatori e quelli Ordinari, fanno parte dei cosiddetti Soci Attivi. Essi sono i volontari che hanno un rapporto continuativo con l’Associazione in quanto costituiscono il motore della stessa e organizzano tutte le attività necessarie a raggiungere il perseguimento dei fini associativi.

6.3 I Soci Onorari e Sostenitori, non sono riconosciuti come Soci Attivi in quanto non hanno un rapporto continuativo con l’Associazione, ma si limitano ad usufruire dei suoi servizi e a sostenerla occasionalmente.

Articolo 7 - Diritti e Doveri dei Soci

7.1 Tra i principali **diritti** dei Soci figurano:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

7.2 Tra i principali **doveri** dei Soci figurano:

- Il rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- L’osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;

- Il pagamento della quota associativa annuale entro scadenza stabilita;
- Il rispetto delle finalità dell'Associazione attraverso un comportamento conforme ai valori sociali presenti nello statuto e regolamenti;
- L'utilizzo corretto e rispettoso delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall'Associazione;
- La rinuncia del diritto di voto dei membri minorenni che vogliono diventare Soci Ordinari.

Articolo 8 - Criteri di esclusione dei Soci

La qualità di Socio si perde per:

- Dimissioni. Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione. Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione a maggioranza assoluta, previa contestazione degli addebiti maturati dal Socio verso l'associazione, o per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi eventualmente versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

CAPO III: ORDINAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

9.1 L'Associazione, consta dei seguenti Organi:

- ⊖ l'Assemblea dei Soci;
- ⊓ il Consiglio Direttivo;
- ⊔ il Presidente.

9.2 Sono, altresì organi dell'Associazione, laddove istituito, l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

9.3 Gli Organi sociali restano in carica per tre anni e ognuno di questi ha una diversa regolamentazione e una differente funzione, riportate negli articoli seguenti.

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e, in quanto tale, è aperta a tutti i Soci affiliati al "Gruppo Giovani Sangiorgello A.P.S." in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del

Codice civile, in quanto compatibili.

10.2 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta da parte del Presidente dell'Associazione o di un suo delegato, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Dalla prima alla seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

10.4 È riconosciuta la facoltà di intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10.5 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, con delibera assunta all'unanimità e da almeno un terzo degli associati.

10.6 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto, fermo restando il potere di veto dei Soci Fondatori.
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera in merito all'esclusione dei soci;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- i) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- j) determina alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- k) approva eventuali altri regolamenti interni;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10.7 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi dai Soci attivi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10.8 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati attivi e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, fermo restando il parere favorevole del Consiglio direttivo, assunto all'unanimità, e il potere di veto esercitabile dai Soci Fondatori. In seconda

convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, e il parere del Consiglio Direttivo assunto all'unanimità, fermo restando il potere di veto esercitabile dai Soci Fondatori.

10.9 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, in quanto essa rappresenta il *massimo organo deliberante*.

10.10 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 11 - Diritti e doveri dell'assemblea dei soci

11.1 Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

11.2 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente;

11.3 Ogni socio ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi; ha, altresì, diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

12.2 Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

12.3 Al Consiglio Direttivo compete inoltre l'applicazione di tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea.

12.4 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

12.5 In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare e/o specificare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

12.6 Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti, fermo restando le delibere che ai sensi del presente statuto che prevedono l'unanimità.

12.7 Il Consiglio Direttivo dell'associazione nomina tra i suoi soci le seguenti cariche sociali:

1. Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il Presidente nello svolgimento dei suoi incarichi su delega dello stesso. Come previsto dal Capo III Articolo 12 del presente Statuto.

2. Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di amministrare il patrimonio dell'Associazione in tutti i suoi aspetti, ossia:

- Tenere e aggiornare i libri contabili;
- Chiudere il bilancio annuale dell'associazione entro il 31 dicembre dell'anno corrente;
- Presentare entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo il bilancio economico in sede dell'assemblea dei soci;
- Su richiesta degli organi sociali è tenuto a presentare l'aggiornamento del bilancio economico fino alla data di richiesta;
- Ha il dovere di informare il Consiglio Direttivo su qualsiasi problema insorto in ambito economico.

3. Segretario

Il Segretario svolge le funzioni di:

- scrivere ed inoltrare l'avviso di convocazione dell'Assemblea a tutti i soci;
- redigere e firmare il verbale durante ogni Assemblea dei Soci e farlo sottoscrivere dal Presidente;
- tenere in ordine i verbali e la documentazione relativa all'associazione;
- dover presentare, su richiesta degli Organi associativi, i verbali delle passate Assemblee.

4. Consigliere

12.8 È compito del Consigliere interagire come intermediario tra il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, riportando all'attenzione dei suddetti eventuali richieste o problematiche.

13 - Modalità di elezione del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo viene eletto durante un'assemblea dei Soci in cui hanno diritto di voto i soci fondatori e ordinari.

13.2 L'assemblea viene presieduta dal Presidente uscente e verbalizzata dal segretario uscente.

13.3 Dopo aver verificato la presenza di almeno 2/3 dei soci, inizia il processo di elezione del Nuovo consiglio direttivo che avverrà a maggioranza dei presenti.

13.4 Ognuno dei partecipanti è invitato a presentare una propria lista di candidati alle Cariche Sociali, spiegandone il motivo per favorire un confronto responsabile e democratico.

13.5 Si passa alla votazione ufficiale che procederà con l'elezione di: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri. Ognuna di queste cariche verrà eletta singolarmente ed una successivamente all'altra.

13.6 Il nuovo consiglio direttivo assume il ruolo una volta proclamata e certificata dal Presidente la regolarità delle operazioni di Voto. IL presidente uscente dovrà proclamare gli eletti all'assemblea indicando, per ciascuno, il numero di preferenze ottenute.

14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

14.2 Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta via e-mail.

14.3 L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

14.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

14.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

14.6 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, eccezion fatta per quelle che ai sensi del Presente statuto debbano essere assunte all'unanimità.

Articolo 15 - Il Presidente

15.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

15.2 In particolare, rientrano nelle competenze del Presidente:

- la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

- assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti necessari, anche se ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, con l'obbligo di riferire allo stesso in occasione della prima Assemblea utile;
- normale gestione ordinaria dell'Associazione;
- eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione;
- redigere la relazione sull'attività annuale dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati.

15.3 Per i casi di indisponibilità, ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 16 – L' Organo di Controllo

16.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

16.2 L'organo di controllo, se nominato, rimane in carica per tre anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

- ! L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- ! Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- ! L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- ! Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.
- ! I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri

ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 - Il Revisore legale dei Conti

17.1 Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

17.2 Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

17.3 In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

18 - Durata delle Cariche Sociali

18.1 Tutte le cariche sociali sono rieleggibili e vengono rinnovate ogni tre anni, salvo dimissioni di qualsiasi componente del Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea il candidato che ha avuto più voti per quella carica sociale alle ultime elezioni. Se l'assemblea approva a maggioranza non ci sono rinunce da parte del candidato, la carica viene ricoperta fino a scadenza di mandato del consiglio direttivo. In caso contrario si procederà a nuove votazioni per la sola carica vacante.

18.2 Il presidente può ricoprire la carica per massimo due mandati consecutivi.

CAPO IV : RISORSE ECONOMICHE

Articolo 19 - Risorse Economiche e Patrimonio

19.1 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per le spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

-) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- ..) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- %) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ed entro i limiti indicati dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- <) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

19.2 Il patrimonio sociale indivisibile è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili:

- donazioni, lasciti o successioni;
- È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.
- Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D. Lgs 117/2017.

19.3 L'attività degli associati è svolta esclusivamente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

19.4 L'associazione, in casi di particolare necessità e in ossequio alla normativa di riferimento, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

19.5 L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli aderenti e dei privati;
- eredità, donazioni e legati, lasciti testamentari con beneficio di inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro famigliari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi interazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale alle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

19.6 L'associazione "Gruppo Giovani Sangiorgello A.P.S." detiene un conto corrente, conto dove vengono regolarmente effettuati versamenti e donazioni finalizzati al mantenimento delle attività associative (come specificato nell'articolo 3 dello Statuto). L'accesso alle attività bancarie è consentito al Presidente e al Tesoriere, i quali possono effettuare in nome e per conto dell'Associazione operazioni di debito e accredito mediante firma disgiunta.

ART. 20 (Bilancio di esercizio)

20.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ed è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, quando verrà istituito.

Art. 20 – Libri

20.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- ! libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- ! registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- ! libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ! libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

20.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta direttamente al Presidente dell'Organo che ne cura la tenuta, il quale dovrà mettere a disposizione la documentazione entro 30 giorni dalla richiesta del socio.

Art. 21 -Volontari

21.1 I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

21.2 L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

21.3 Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*, fatta salva la facoltà riconosciuta dal comma 4 dell'articolo D. lgs. 117 del 2017.

21.4 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

21.5 L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22

22.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario al fine dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

22.2 In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

23.1 In caso di estinzione e/o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 – Rinvio

24.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.